



<b>STRUTTURA</b>	<i>Direzione Regionale:</i> LAVORO		
<b>PROPONENTE</b>	<i>Area:</i> AFFARI GENERALI		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> Recepimento Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 - Approvazione nuovi percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Recepimento delle disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361, 30 dicembre 2013, n. 512. Revoca deliberazione della Giunta regionale del 7 marzo 2007, n. 140.			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	LAVORO, PERSONALE, E PARI OPPORTUNITA'		
<b>DI CONCERTO</b>	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small>	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 12/07/2017 prot. 435</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____			
_____			
_____			
_____			
_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

**OGGETTO:** Recepimento Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 - Approvazione nuovi percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Recepimento delle disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361, 30 dicembre 2013, n. 512. Revoca deliberazione della Giunta regionale del 7 marzo 2007, n. 140.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

***Su proposta dell'ASSESSORE LAVORO, PARI OPPORTUNITA' E PERSONALE***

***di concerto con***

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

***e con***

**l'ASSESSORE FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO**

### **VISTI:**

- l'art. 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e s.m.i., in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) e, in particolare, l'art. 32, comma 1, lettere e) e d);
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 riguardanti l'individuazione dei requisiti e dei criteri che

definiscono il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

– la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e s.m.i.;

– la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e s.m.i.;

– l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 26 gennaio 2006 recante disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;

– l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

– l'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

– l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

– l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

– la deliberazione della Giunta regionale **7 marzo 2007, n. 140** concernente “Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;

– la deliberazione della Giunta regionale **29 novembre 2007, n. 968** “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “*Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio*” e s.m.i.;

– la deliberazione di Giunta regionale del **22 marzo 2010, n. 224** “Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232. Approvazione del nuovo standard formativo del corso per Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

– la deliberazione della Giunta regionale del **13 luglio 2012, n. 361** concernente “Recepimento Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione dello standard formativo e riconoscimento validità corsi di cui al D.M.16 gennaio 1997.”

– la deliberazione della Giunta regionale del **30 dicembre 2013, n. 512** concernente “Attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”;

– la deliberazione della Giunta regionale del **23 febbraio 2016, n. 56** “Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8.”;

– la deliberazione della Giunta regionale del **22 marzo 2016, n. 122** “Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 - Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.”;

## **PREMESSO CHE**

– il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, all'art. 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando ai percorsi formativi dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;

– con l'adozione del nuovo Accordo 7 luglio 2016, si è proceduto:

- a) alla revisione dell'Accordo del 26 gennaio 2006, ex art. 32, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione del formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) al recepimento delle disposizioni del decreto interministeriale 6 marzo 2013 riguardanti l'individuazione dei requisiti e dei criteri che definiscono il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l'allegato II all'Accordo medesimo, relativo alla formazione in modalità *e-Learning*;

- d) alla eliminazione di qualsiasi riferimento agli enti bilaterali, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. nel ruolo di soggetti formatori in quanto non contemplati dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sostituzione degli stessi con gli organismi paritetici definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) alla modifica del punto 9.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, concernente “Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” al fine di superare alcuni problemi applicativi in relazione al riconoscimento della formazione pregressa;
- f) al recepimento della disciplina, con l'allegato III all'Accordo medesimo, dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettere e) e d), del decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013;
- g) alla modifica all'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in relazione alle modalità di esecuzione dei corsi di aggiornamento del *Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori* di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**RILEVATO** che le modifiche, di cui alle lettere a), b), c), d), e), intervenute sugli accordi ex artt. 32, 34, 37 e 73, in narrativa richiamati richiedono l'aggiornamento dei relativi atti di recepimento di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 140, 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361, 30 dicembre 2013, n. 512;

**RITENUTO**, pertanto, **NECESSARIO**, procedere:

- 1) al recepimento dell'Accordo 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- 2) all'approvazione del documento “*Nuovi percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in conformità all'Accordo 7 luglio 2016*”, di cui all'Allegato A con i suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) al recepimento delle ulteriori modifiche apportate dall'Accordo 7 luglio 2016 in relazione:
  - all'Allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. concernente i *Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.*;
  - all'Accordo del 21 dicembre 2011 concernente i *corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*;

- all'Accordo del 22 febbraio 2012 concernente *l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione ex art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*”;
- 4) per l'effetto del citato recepimento, alla modifica, rispettivamente, delle deliberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361 e 30 dicembre 2013, n. 512, come di seguito articolate:
- sostituire nel paragrafo “**Aggiornamento**” dell’**Allegato 1** alla **deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224**, la frase: *“L’aggiornamento può essere effettuato anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari.”* con la frase **“L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.”**;
  - sostituire il secondo paragrafo del punto “**Soggetti autorizzati dalla Regione**” dell’**Allegato A** alla **deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361** *“Tali soggetti devono dimostrare, inoltre, di possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell’ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare il possesso di una esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”* con il paragrafo **“Fatti salvi i corsi nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”**;
  - sostituire la **lettera g)** del punto “**Soggetti formatori**” dell’**Allegato A** alla **deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361** *“gli enti bilaterali, quali definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.lgs n. 81/08;”* con la **lettera “g) gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.”**;
  - al punto “Durata del corso di formazione” dell’**Allegato A** alla **deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361**, dopo le parole “**RISCHIO ALTO 48 ORE**”, aggiungere:

**“Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.**

**Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.”**

- sostituire la lettera i), del punto 4, paragrafo 1, dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 512

*“gli enti bilaterali, quali definiti dall'art. 2, co. 1, lettera h), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, co. 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;”* con la lettera

**“i) gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;”**

- 5) per l'effetto del recepimento dell'Accordo 7 luglio 2016, alla revoca della deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 140, concernente “Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;
- 6) al rinvio ad altro atto per il recepimento dell'Accordo del 21 dicembre 2011 art. 37, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016 per la sperimentazione della modalità e-Learning per la formazione specifica;

Esperita la concertazione istituzionale in data 13 giugno 2017;

**ATTESO CHE** la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

## DELIBERA

- 1) di recepire l'Accordo 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- 2) di approvare il documento "*Percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in conformità all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 7 luglio 2016*", di cui all'Allegato A con i suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di recepire le ulteriori modifiche apportate dall'Accordo 7 luglio 2016 in relazione:
  - all'Allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. concernente i *Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.*;
  - all'Accordo del 21 dicembre 2011 concernente i *corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*;
  - all'Accordo del 22 febbraio 2012 concernente *l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione ex art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*”;
- 4) per l'effetto del citato recepimento, di modificare, rispettivamente, le deliberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361 e 30 dicembre 2013, n. 512, come di seguito articolate:
  - sostituire nel paragrafo “**Aggiornamento**” dell'**Allegato 1** alla **deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224**, la frase  
*“L'aggiornamento può essere effettuato anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari.”*  
con la frase “**L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.**”;
  - sostituire il secondo paragrafo del punto “**Soggetti autorizzati dalla Regione**” dell'**Allegato A** alla **deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361** “*Tali soggetti devono dimostrare, inoltre, di possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell'ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare il possesso di una esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*” con il paragrafo

**“Fatti salvi i corsi nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”;**

- sostituire la **lettera g)** del punto **“Soggetti formatori”** dell’**Allegato A** alla **deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361** *“gli enti bilaterali, quali definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.lgs n. 81/08;”* con la lettera

**“g) gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.”;**

- al punto **“Durata del corso di formazione”** dell’**Allegato A** alla **deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 361**, dopo le parole **“RISCHIO ALTO 48 ORE”**, aggiungere:

**“Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.**

**Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all’allegato II dell’accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.”**

- sostituire la **lettera i)**, del **punto 4, paragrafo 1**, dell’**Allegato A** alla **deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 512**

*“gli enti bilaterali, quali definiti dall’art. 2, co. 1, lettera h), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, co. 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;”* con la lettera

**“i) gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;”**

- 5) per l’effetto del recepimento dell’Accordo 7 luglio 2016, di revocare la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 140, concernente “Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell’art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.”;
- 6) di rinviare ad altro atto il recepimento dell’Accordo del 21 dicembre 2011 art. 37, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016 per la sperimentazione della modalità *e-Learning* per la formazione specifica.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)